DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA SCOLASTICO E DELLA RICERCA

Art. 1-quinquies

Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Versione in vigore dal 29 maggio 2016, non più in vigore dal 1 gennaio 2017 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-funzionalita-del-sistema/art-1-quinquies-contribuzione-alle-scuole-paritarie-che-accolgono-alunni-con/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it